REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DICHIARAZIONE DI SINTESI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 66/29 DEL 23.12.2015

1. PREMESSA

Il presente documento intende illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (PRA) e come si è tenuto conto nel Rapporto Ambientale degli esiti delle consultazioni.

2. ASPETTI PROCEDURALI

Il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Autorità Procedente, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRA con comunicazione prot. 5449 dell' 11/03/13.

Successivamente all'avvio del procedimento di VAS si è tenuto un primo incontro di Scoping, il giorno 20/06/2013 presso la sede regionale di Cagliari, sala riunioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, al quale sono stati invitati i seguenti Enti e soggetti con competenza ambientale:

Soggetti competenti in materia ambientale:

- Province della Sardegna
    - Provincia di Cagliari
    - Provincia di Carbonia-Iglesias
    - Provincia di Nuoro
    - Provincia dell'Ogliastra
    - Provincia di Oristano
    - Provincia di Olbia-Tempio
    - Provincia di Sassari
    - Provincia del Medio Campidano
- Servizi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente – Direzione generale della difesa dell'Ambiente
    - Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)
    - Servizio Tutela della natura
    - Servizio Tutela del suolo e politiche forestali

- Assessorati regionali - Direzioni generali
    - Presidenza della regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
    - Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.)
    - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
    - Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizi tutela paesaggistica
- Agenzie regionali
    - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A. Sardegna)
    - Agenzia Conservatoria della costa
    - Enti gestori delle aree protette
- Sopraintendenze
    - Soprintendenze per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
    - Soprintendenze per i Beni Archeologici

Durante ed a seguito dell'incontro di scoping sono state formulate osservazioni da parte dei seguenti Enti:

- ARPAS
- Provincia del Medio Campidano
- Servizio SAVI.

Di tali osservazioni e contributi si è tenuto conto soprattutto nella fase di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale. L'esame delle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni è stato riportato nell'Allegato 1 al presente elaborato

A conclusione dei lavori di studio e analisi è stato pubblicato l'avviso di deposito della Proposta di Piano e della relativa Proposta di Rapporto Ambientale sul BURAS n. 6 del 05/02/2015.

In relazione alla procedura di VAS, sono stati resi disponibili 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S dell'avvenuto deposito dei documenti di Piano, affinché i portatori di interesse potessero presentare le osservazioni alla Proposta adottata.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle scelte pianificatorie e illustrare i contenuti della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale si sono svolti quattro incontri territoriali presso le Province della Sardegna per la presentazione del Piano regionale e del Rapporto ambientale a tutti i soggetti interessati. Tali incontri sono avvenuti presso:

- Provincia di Oristano: incontro svoltosi il 20 febbraio 2015 presso il Teatro Garau di Oristano nell'ambito della prima Conferenza regionale amianto;
- Provincia di Sassari: incontro svoltosi a Sassari il 13 marzo 2015 presso la sala Angioy del Consiglio provinciale;
- Provincia di Nuoro: incontro svoltosi a Nuoro il 23 marzo 2015 presso la sala del Consiglio provinciale;
- Provincia di Cagliari: incontro svoltosi il 24 marzo 2015 presso la sala Anfiteatro della Regione Sardegna.

A tali incontri, oltre ai soggetti con competenza ambientale precedentemente elencati, sono stati invitati i seguenti soggetti potenzialmente interessati alla gestione dei rifiuti:

- Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e Unione Province Sarde (U.P.S.)
- Assessorati regionali - Direzioni generali
    - Assessorato regionale dell'industria - Direzione generale dell'industria;
    - Assessorato regionale dei lavori pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici;
    - Assessorato regionale dei trasporti - Direzione generale dei trasporti;
    - Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale del turismo, artigianato e commercio;
- Agenzie regionali
    - Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna);
    - Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore);

- Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere (A.S.L. e A.O.)
    - A.S.L. Sassari;
    - A.S.L. Olbia;
    - A.S.L. Nuoro;
    - A.S.L. Lanusei;
    - A.S.L. Oristano;
    - A.S.L. Sanluri;
    - A.S.L. Carbonia;
    - A.S.L. Cagliari;
    - A.O. Brotzu;
    - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
    - Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
- Altri
    - Autorità Portuali e Direzioni Marittime
    - Consorzi industriali della Sardegna
    - Associazioni di categoria (industriali, artigiani, coltivatori, commercianti, operatori turistici, etc.)
    - Associazioni di consumatori
    - Associazioni ambientaliste nazionali con rappresentanza locale
    - Associazione Italiana Esposti Amianto
    - Associazione regionale ex Esposti Amianto Sardegna
    - Organizzazioni sindacali
    - Società in house della Regione: IGEA
    - Ufficio statistico regionale
    - Centri di ricerca applicata CNR, etc.
    - INAIL

- A.F.eV.A. Sardegna ONLUS - Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
- Soggetti titolari di impianti di smaltimento finale di rifiuti contenenti amianto
- Nucleo Ecologico Ambientale dei Carabinieri
- Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri.

Nel corso degli incontri territoriali sono state avanzate richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte dei seguenti soggetti: Associazione italiana ex esposti all'amianto – Sezione Carbonia-Iglesias, Sig. Pietro Pischedda – cittadino, A.F.e.V.A. Sardegna, Associazione regionale ex esposti amianto di Oristano, Provincia di Nuoro, EXE S.p.A..

Durante il periodo previsto per la presentazione di osservazioni sono pervenuti contributi da parte dei seguenti soggetti: Associazione regionale ex-esposti amianto; A.F.e.V.A. Sardegna; INB Comitato di informazione Indipendente per Bosa e Dintorni e Comitato acquabenecomuneplanargia e montiferro; AIEA Onlus - Associazione italiana esposti amianto; AIEA - Associazione italiana esposti amianto - sezione Carbonia-Iglesias; Asl di Sassari – Servizio SPRESAL; EXE S.p.A..

Tali osservazioni e contributi sono stati valutati e hanno contribuito in diversa misura alla stesura del Rapporto Ambientale e alla definizione della proposta tecnica di Piano.

In particolare l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha acquisito e tenuto conto delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti e valutato tutta la documentazione presentata, formulando le relative controdeduzioni; il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e la ASL di Sanluri (in qualità di ASL capofila in materia di amianto), hanno valutato le osservazioni di ordine tecnico mentre il Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha verificato gli aspetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'esame delle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni è stato riportato nell'Allegato 2 al presente elaborato: le osservazioni pervenute sono state tali da non non comportare alcuna modifica alla relazione di Piano.

Infine, con Determinazione n. 26753/924 del 16/12/2015 la Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) ha espresso il "Parere motivato" ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano regionale di protezione,

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Nel parere sono state formulate prescrizioni che sono state recepite e hanno determinato modifiche alla relazione di Piano e al Rapporto Ambientale. Le prescrizioni e le relative modifiche sono nel seguito sintetizzate:

- prima dell'ultimo capoverso del paragrafo 7.1 è inserito il seguente capoverso "Al fine di garantire la mitigazione dei potenziali impatti negativi legati alle differenti tecniche di bonifica adottate, si rende necessario che in fase di concessione di contributi e attuazione degli interventi, le Autorità competenti forniscano indicazioni specifiche alle imprese incaricate della bonifica";
- alla fine del paragrafo 8.5.2 è inserito il seguente capoverso "Le modalità operative e Il predetto schema-tipo di Piano di Lavoro Generale (PLG) dovranno contenere indicazioni specifiche finalizzate a garantire la mitigazione dei potenziali impatti negativi legati alla tecnica di bonifica adottata".

3. MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Le considerazioni ambientali sono state tenute in considerazione nella formulazione del Piano dall'inizio della sua elaborazione.

La VAS, nel perseguimento dell'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l'inserimento della dimensione e delle tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante partecipazione ai processi decisionali dei portatori d'interesse ambientale istituzionali, economici e sociali.

La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che accompagna e si integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un fattore di razionalità finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia.

Per quanto concerne il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, la progressiva integrazione dei risultati della VAS nel Piano è stata garantita dallo sviluppo contestuale del Piano e della sua Valutazione Ambientale e dal costante confronto e scambio di informazioni e documenti tra i gruppi di ricerca impegnati nell'elaborazione dell'uno e dell'altra. Infatti l'impostazione metodologica e

l'elaborazione delle diverse parti del Piano in oggetto sono state accompagnate dalla contestuale impostazione ed elaborazione della Valutazione Ambientale e dalla individuazione collegiale degli indicatori da utilizzare nella fase di monitoraggio. Questo costante confronto e scambio ha visto momenti particolarmente significativi nell'analisi congiunta degli effetti ambientali attesi dall'implementazione delle azioni e delle strategie di pianificazione.

Le considerazioni riportate nel capitolo dedicato alla "Valutazione delle ricadute ambientali delle scelte pianificatorie" (Cap. 7 del Rapporto ambientale) evidenziano i significativi benefici che lo scenario di Piano presenta rispetto alla situazione attuale in termini di migliori prestazioni nella decontaminazione del territorio dall'amianto e, di conseguenza, nella riduzione del rischio di esposizione della popolazione a situazioni di pericolo dovute alla presenza di fibre disperse.

Sono altresì individuate le strategie che dovranno essere perseguite per garantire la riduzione del rischio associato alla presenza dell'amianto. Le principali azioni di Piano idonee al conseguimento degli obiettivi che coprono tutti i potenziali ambiti di interesse possono essere sintetizzate nelle seguenti:

1. completare la mappatura dell'amianto sul territorio regionale;
2. promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto;
3. garantire e verificare il corretto utilizzo delle principali tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento e confinamento);
4. garantire prioritariamente gli interventi di bonifica sulle strutture pubbliche in priorità 1 e 2 in funzione delle risorse disponibili;
5. promuovere la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto;
6. aggiornamento circa le stime delle volumetrie necessarie per lo smaltimento in discarica e valutazioni circa la possibile apertura di nuovi impianti;
7. adozione di idonei provvedimenti di attuazione della procedura semplificata per rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di mca provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze;
8. promozione di campagne informative anche attraverso portali internet e sportelli amianto su base provinciale e di ASL.

Sono infine definite le tempistiche degli interventi che dovranno essere progressivamente attivati sul territorio. L'integrazione dei risultati della VAS nel Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto è stata

infine assicurata dalla progettazione congiunta della fase dedicata al monitoraggio, dove sono stati selezionati in particolare alcuni indicatori ritenuti utili ed efficaci per la costante valutazione ambientale del Piano in fase di attuazione.

4. IL MONITORAGGIO DEL PIANO

L'elaborazione di un piano di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del programma di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (PRA), è un attività espressamente prevista dalla direttiva 42/2001/CE, dalla norma relativa alla VAS. Attraverso il monitoraggio è possibile seguire, nel corso degli anni, l'attuazione del Piano ed i suoi reali effetti sulla gestione delle attività di bonifica e smaltimento dell'amianto e sulle componenti ambientali.

Per il periodo di validità del Piano, il Piano di Monitoraggio prevede il calcolo annuale di una serie di Indicatori sviluppati secondo il modello DPSIR (Determinanti / Pressioni / Stati / Impatti / Risposte).

Nel capitolo 8 del Rapporto ambientale è stato elencato il set di indicatori individuato per il monitoraggio degli obiettivi del PRA; ciascuno degli indicatori individuati è specificamente riferito ad uno degli obiettivi generali del Piano. Gli indicatori sono stati selezionati in modo da essere: rappresentativi, misurabili, validi da un punto di vista scientifico, facili da interpretare, capaci di indicare la tendenza nel tempo, sensibili ai cambiamenti.

Attraverso il monitoraggio sarà possibile seguire, nel corso degli anni, l'attuazione del Piano ed i suoi reali effetti sulle attività di decontaminazione e bonifica dell'amianto e sulle componenti ambientali. Inoltre il monitoraggio consentirà di applicare, in caso di necessità, misure correttive o migliorative rispetto a quanto previsto dal Piano stesso, al fine di ridurre eventuali effetti negativi o indesiderati sia rispetto ai risultati attesi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica dell'amianto, sia riguardo alla programmazione relativa ad altri settori.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ALLEGATO 1
OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Nel seguito si riporta, sulla base delle domande contenute nel questionario, la sintesi dei contributi pervenuti con le relative controdeduzioni e le modalità del loro recepimento nell'ambito dei documenti del PRA.

CONTRIBUTI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	L'elenco delle Autorità competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati vi sembra completo o ritenete che debba essere integrato?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Sarebbe utile coinvolgere gli Ecosportelli provinciali, i Nodi InFea nell'ambito della realizzazione delle campagne informative ed il Nucleo Ecologico Ambientale dei Carabinieri.	Si precisa che nell'elenco degli Enti che parteciperanno alle conferenze VAS in fase di presentazione della proposta di Piano adottata sono comprese le Province e l'ANCI (a rappresentazione dei Comuni); tali enti, quindi, rappresenteranno Ecosportelli e Nodi InFea. Per quanto concerne il Nucleo Ecologico Ambientale dei Carabinieri si provvede ad integrarlo tra i soggetti interessati.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	Quali tra gli obiettivi proposti nel documento preliminare (con particolare riferimento agli indirizzi espressi dall'Amministrazione regionale) ritenete prioritari? Quali eventualmente ritenete debbano essere integrati?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	*Obiettivi prioritari:* • assicurare la protezione dell'ambiente e, con essa, la salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini. *Eventuali obiettivi aggiuntivi:* • trovare forme di finanziamento che evitino di influenzare il mercato (semplificazione dell'iter burocratico per la richiesta di finanziamenti), • finanziamento agli Enti Locali per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto abbandonati.	Si condividono le proposte avanzate dalla Provincia, tuttavia si ritiene che quanto proposto trovi spazio più tra le azioni da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza in termini di realizzazione delle attività di bonifica, che tra gli obiettivi del PRA. In particolare, fra le azioni di Piano sono previsti la redazione di un prezziario degli interventi di bonifica, nonché specifiche azioni che facilitino la spesa dei finanziamenti concessi. Il finanziamento per la rimozione dei rifiuti abbandonati è una specifica azione regionale messa già in campo nell'ambito della pianificazione dei rifiuti urbani.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	In riferimento allo stato attuale in termini di gestione dei siti contaminati e di attività di intervento, ritenete che siano stati presentati tutti gli aspetti più significativi o che debbano essere integrati?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Considerare il rilascio di autorizzazione alle emissioni per i cantieri di bonifica.	Nell'ambito del Rapporto ambientale è considerata la componente atmosfera e sono individuati i potenziali impatti connessi alle azioni del PRA; in particolare, tenendo conto della vigente legislazione ambientale, sono state formulate le necessarie valutazioni connesse alle attività di bonifica dei siti.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	Ritenete la mappa della metainformazione allegata al documento preliminare esaustiva o ritenete che debba essere integrata? Quali fonti informative pensate siano maggiormente significative?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Sarebbe utile individuare un set di indicatori per descrivere lo stato di attuazione della mappatura e di bonifica dei siti inquinati da amianto.	Nell'ambito del set di indicatori proposto sono presenti alcuni indicatori pertinenti, quali: • Numero di siti bonificati/ Numero siti censiti • Interventi di bonifica in corso / Numero siti censiti • Numero siti pubblici o aperti al pubblico bonificati rispetto al totale di siti pubblici o aperti al pubblico censiti • N. interventi attuati su acquedotti o strutture distribuzione acqua potabile per sostituzione tubi in cemento amianto • km di tubi di cemento amianto sostituiti sul numero complessivo di km rilevati.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	Ritenete che nel Rapporto ambientale che dovrà essere redatto gli argomenti individuati siano esaustivi o debbano essere ampliati?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Impianti di smaltimento autorizzati: criticità e prospettive.	Il PRA ha analizzato lo stato di fatto dell'impiantistica presente sul territorio regionale e gli eventuali deficit impiantistici che le analisi condotte hanno evidenziato.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, quali aspetti pensate siano maggiormente significativi?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Siti di destinazione finale.	Il PRA ha analizzato lo stato di fatto dell'impiantistica presente sul territorio regionale e gli eventuali deficit impiantistici che le analisi condotte hanno evidenziato.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	In relazione al set di indicatori che verranno utilizzati per l'analisi di contesto, viste le premesse descritte nel capitolo 5 del presente documento di scoping e facendo particolare attenzione agli indicatori ambientali che dovranno essere introdotti nel Piano di Monitoraggio, avete suggerimenti da fornire in merito?	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Sarebbe utile individuare un set di indicatori per descrivere lo stato di attuazione della mappatura e di bonifica dei siti inquinati da amianto.	Nell'ambito del set di indicatori proposto sono presenti alcuni indicatori pertinenti, quali: • Numero di siti bonificati/ Numero siti censiti • Interventi di bonifica in corso / Numero siti censiti • Numero siti pubblici o aperti al pubblico bonificati rispetto al totale di siti pubblici o aperti al pubblico censiti • N. interventi attuati su acquedotti o strutture distribuzione acqua potabile per sostituzione tubi in cemento amianto • km di tubi di cemento amianto sostituiti sul numero complessivo di km rilevati.

Ente di riferimento	Domanda riferita al questionario	
	Altre osservazioni e suggerimenti	
	Contributi/Osservazioni	***Controdeduzione***
Provincia del Medio Campidano	Nessun suggerimento ulteriore.	

CONTRIBUTI ARPAS

Ente di riferimento	Contributi/Osservazioni	*Controdeduzione*
ARPAS	Nella parte relativa alla definizione degli obiettivi, si consiglia di tener presente, nella distribuzione delle risorse finanziarie da attribuire, anche il Centro di riferimento Regionale Amianto.	Si prende atto di quanto evidenziato, specificando che la suddivisione delle voci di bilancio sui finanziamenti regionali erogati all'Agenzia, sono, comunque, in capo ad ARPAS.
	Nella sezione dedicata agli indicatori "quantità di RCA smaltiti/trattati in impianti regionali" e "quantità di RCA smaltiti/trattati in impianti extra-regionali" è stata indicata l'ARPAS come fonte del dato, si fa presente però che sinchè il SIRA non entrerà a regime l'Agenzia non è in grado di elaborare e validare i dati delle dichiarazioni MUD da cui è possibile estrapolare i dati per poter popolare gli indicatori.	Si prende atto di quanto evidenziato.

CONTRIBUTI SAVI

Ente di riferimento	Contributi/Osservazioni	*Controdeduzione*
SAVI	Si ritiene opportuno che nel RA nella parte di illustrazione del Piano siano descritte le principali tecniche di bonifica così da poter effettuare adeguate valutazioni degli impatti potenziali sulle componenti ambientali coinvolte. Si ritiene altresì opportuno descrivere i criteri che di volta in volta si intendono utilizzare per la selezione delle tecniche di bonifica da adottare.	Si recepisce il contributo fornito confermando che tali argomentazioni sono trattate nel Rapporto ambientale.
	Si richiama la necessità di considerare suolo, sottosuolo ed acque (superficiali e sotterranee) nella descrizione dello stato dell'ambiente così da evidenziare gli eventuali impatti positivi derivanti dalle attività di bonifica e/o la probabile evoluzione delle componenti ambientali in caso di mancata attuazione degli interventi di bonifica.	Si prende atto di quanto evidenziato.
SAVI	Con riferimento alle "Linee guida sulle possibili tecniche di bonifica" si suggerisce di introdurre nelle stesse specifici criteri ambientali finalizzati al contenimento dei potenziali impatti riconducibili alle tecnologie di bonifica adottate.	Si recepisce il contributo fornito confermando che tali argomentazioni sono trattate nel Rapporto ambientale.
	Con riferimento agli interventi di bonifica sulle costruzioni edili si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nei "regolamenti" comunali specifiche disposizioni in merito alle modalità di realizzazione degli interventi di bonifica.	Nell'ambito delle azioni proposte dal piano sono stati inseriti indirizzi e protocolli per le modalità di bonifica dei siti con specifico riferimento ai piccoli quantitativi di amianto; in tale contesto sono state fornite raccomandazioni che l'ANCI potrà riportare ai Comuni così da essere poi recepite nell'ambito dei loro regolamenti edilizi.
	Si suggerisce di valutare gli effetti che l'attuazione del Piano potrebbe comportare sull'ambiente: si ritiene opportuno che nel RA siano approfondite le analisi relative agli effetti positivi attesi su atmosfera, salute pubblica, suolo e acque. Si ricorda che dovranno essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (rif. punto f, allegato C, normativa DGR 34/33 del 2012).	Nell'ambito dell'RA sono affrontati gli argomenti suggeriti con livelli di approfondimento che sono stati funzione del grado di dettaglio dei dati disponibili.
	Per quanto riguarda il monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del piano nel RA dovranno essere definite modalità e	Si recepisce il contributo fornito confermando che tali argomentazioni sono trattate nel Rapporto ambientale.

Ente di riferimento	Contributi/Osservazioni	*Controdeduzione*
	periodicità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori; dovranno essere definite anche le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio.	
	Alla luce delle considerazioni contenute nel Documento di Scoping l'AC ritiene che non sia necessaria una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/2003.	Si recepisce il parere fornito dall'AC in merito alla non assoggettabilità a studio di incidenza del PRA.
	Si ricorda infine che il RA dovrà dare atto della fase di scoping ed evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante tale fase (art. 13 comma 4 Dlgs 152/06 e smi).	Si recepisce il contributo fornito.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ALLEGATO 2
OSSERVAZIONI AL PIANO E AL RAPPORTO AMBIENTALE CON RELATIVE CONTRODEDUZIONI

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Nel seguito si riassumono i contenuti di tutte le osservazioni, sia quelle pervenute entro i termini previsti e sia quelle pervenute oltre i termini, e si riportano le relative controdeduzioni, così come concordate con l'Autorità Competente per la VAS, specificando se le stesse, in caso di accoglimento, abbiano comportato la necessità di modifica degli elaborati del Piano e/o del Rapporto ambientale.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA Sardegna - Associazione regionale ex-esposti amianto Sardegna

L'osservante è un'associazione onlus la cui attività è prevalentemente indirizzata alla tutela dei soggetti ex esposti ad amianto, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	***Controdeduzioni***
Chiede la piena applicazione della legge regionale n. 22/2005, con l'istituzione di un tavolo di concertazione permanente, promosso dagli assessorati competenti e con la partecipazione delle associazioni accreditate nel registro regionale del volontariato nel settore ambientale ed, in particolare, le associazioni degli ex esposti più rappresentative nel territorio regionale e che si occupino del problema amianto da almeno un triennio. Propone che tali incontri si tengano con scadenza almeno trimestrale. Chiede inoltre che la conferenza regionale amianto, che per legge deve tenersi annualmente, preveda necessariamente la partecipazione attiva delle associazioni degli ex-esposti.	La Regione sta applicando la L.R. 22/2005 in tutte le sue parti, nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. La L.R. 22/2005 non prevede l'istituzione di un tavolo di concertazione permanente, ma l'indizione della Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della medesima legge alla quale partecipano, tra gli altri, anche le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto, come stabilito nell'art. 11. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che venga affidato in tutto o in parte alle associazioni, con il supporto formativo ed economico della Regione, delle Asl e delle autorità competenti, il compito di perseguire l'obiettivo n. 5 del piano relativo all'adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti contenenti amianto, specificando che tale richiesta nasce anche dall'esperienza acquisita dall'associazione con il progetto "*Censimento degli edifici pubblici e privati con presenza di materiali contenenti amianto*", svolto nella città di Oristano, presentato in sede di Conferenza Regionale il 20 febbraio 2015, che renderebbe evidente la validità della metodologia utilizzata per la sua realizzazione.	Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, le competenze per la realizzazione del censimento-mappatura sono in capo alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che nella Regione Sardegna vengono esercitate attraverso le ASL. Si evidenzia, inoltre, che l'Obiettivo 5 del Piano è quello di favorire l'adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presenti sul territorio regionale alle Linee Guida Ministeriali del Giugno 2012 e sostenerne l'aggiornamento periodico, al fine di garantire omogeneità e uniformità di valutazione sul territorio nazionale. In proposito, si sottolinea che la procedura da adottare (ed adottata dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Sardegna sin dal 2007, con personale altamente qualificato e appositamente formato) per l'effettuazione del censimento/mappatura con rilevazione e valutazione del rischio nei siti contenenti amianto e determinazione degli interventi di bonifica urgenti ai sensi dell'art. 1 del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, è rappresentata da quella approvata dal Coordinamento Interregionale congiunto degli Assessorati Ambiente e Sanità e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 29.7.2004, integrata da quanto

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	ricompreso nelle "*Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 23.3.2001 n. 93 e del decreto 18/3/2003 n. 101*" del Giugno 2012 predisposte dall'INAIL-DIPIA su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che comprendono anche il calcolo del punteggio per ogni sito attraverso apposito algoritmo per stabilire le priorità di intervento, tutti dati da trasmettere annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, da parte della Regione al Ministero dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 101/2003 (detto Dicastero ha validato, relativamente alla procedura di calcolo dell'algoritmo, 1913 siti sardi censiti/mappati). La scheda utilizzata per il censimento nell'ambito del progetto "*Censimento degli edifici pubblici e privati con presenza di materiali contenenti amianto*" svolto nella città di Oristano, presentato nel corso della Conferenza Regionale Amianto del 20.02.2015 e citato nell'osservazione dell'AREAS che si riscontra, non comprende, invece, i numerosi parametri necessari per l'applicazione dell'algoritmo di cui alle predette procedure interrregionali e Linee Guida ministeriali. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che la Regione Sardegna incentivi il processo di inertizzazione in luogo dello smaltimento in discarica dei rifiuti in amianto, al fine di ottenere materiale riciclato riutilizzabile come materia prima. Propone l'inserimento dell'inertizzazione fra le tecniche di bonifica e chiede che la Regione favorisca l'insediamento di impianti nella nostra regione dando all'Università sarda il ruolo di garante in relazione alla fattibilità del progetto d'inertizzazione	Il paragrafo 8.4 del Piano descrive, fra le tecniche di bonifica, l'inertizzazione dei materiali contenenti amianto: si tratta in genere di processi innovativi e per la maggior parte ancora in fase sperimentale, la cui finalità è quella di innocuizzare le fibre disperse dell'amianto. Si fa presente inoltre che una specifica azione del Piano prevede la promozione della ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto. Si ricorda infine che la tecnica di inertizzazione è stata oggetto, in Sardegna, di un procedimento autorizzativo a carattere sperimentale attivato da parte di una ditta privata e non concluso per inerzia dei proponenti. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede di inserire nel Piano le attività di microraccolta dell'amianto, con riferimento per ipotesi alle seguenti quantità: 20 mq di lastre per non più di 300 kg;	Come richiamato anche nel capitolo 8.5 del Piano Amianto, si evidenzia che:

Osservazioni	*Controdeduzioni*
massimo 2 serbatoi; non più di 150 kg di canne fumo; massimo 100 kg di pezzi speciali. Propone di ovviare all'obbligo di impiegare personale specializzato con patentino, attraverso la fornitura al cittadino di un kit apposito contenente gli strumenti e le istruzioni, abbattendo i costi di bonifica ed eliminando il fenomeno delle discariche abusive.	1. il comma 1 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 2. l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, al comma 5, prevede quale requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con sede presso il medesimo Ministero e articolato in sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regioni; 3. ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 257/1992; 4. la Circolare Ministeriale del 25.1.2011 recante "*Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*", che individua tra le attività ESEDI gli interventi di rimozione di piccole quantità di amianto (e precisamente "*Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m^2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m^2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante*"), vincola l'effettuazione di tali interventi di rimozione a lavoratori comunque che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	adeguata a intervalli regolari, secondo il dettato normativo previsto dall'art. 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e al rispetto delle misure igieniche di cui all'art. 252 di tale Decreto. Pertanto, non appare possibile la rimozione, raccolta e smaltimento di materiali contenenti amianto, ancorché di piccole quantità, da parte di soggetti differenti da quelli previsti nelle suddette norme. Nel Piano, anche al fine di evitare che procedure autorizzative singole e spese eccessive per il cittadino favoriscano comportamenti illeciti, è prevista l'adozione di una procedura semplificata, con la redazione di un Piano di Lavoro Generale da parte di un'impresa, iscritta all'Albo, incaricata o convenzionata da un committente pubblico (Comune o Provincia), per la rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni e loro pertinenze. Durante la fase attuativa del Piano verranno, inoltre, valutate eventuali ulteriori semplificazioni, previo interpello dei Ministeri competenti in materia, che potranno essere recepite nell'ambito della successiva revisione del Piano. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede di istituire un fondo regionale vittime amianto.	L'istituzione di uno specifico fondo regionale per le vittime dell'amianto non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che il termine "smaltimento" utilizzato nel Piano in riferimento alla bonifica da amianto, venga sostituito dalla parola "conferimento" in quanto lo smaltimento in discarica non elimina definitivamente la fibra.	Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera z) del D.Lgs. n. 152/2006 per smaltimento deve intendersi "qualsiasi operazione diversa dal recupero quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte quarta del […] del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento". Fra le attività ricomprese nel medesimo allegato B rientra l'attività di gestione di una discarica (operazioni D1 o D5); tutto ciò premesso il termine "smaltimento" utilizzato nel documento di Piano è conforme a quanto previsto dalla normativa ambientale.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede di individuare nelle amministrazioni comunali e nelle unioni dei comuni, l'organo preposto ad individuare le linee di indirizzo per l'attività di pianificazione provinciale in materia di amianto, riferite alla L.R. n. 22/2005 art. 4 comma 1, togliendo tale funzione alla provincia, ente che presto scomparirà.	Attualmente l'art. 4 della L.R. n. 22/2005 stabilisce che la predisposizione e l'approvazione dei piani provinciali sia in capo alle province. Le modifiche non possono essere apportate con il Piano Amianto ma sono legate alla legge di riordino degli Enti Locali. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che non vengano individuati ulteriori siti idonei al conferimento dell'amianto e la chiusura dei depositi temporanei di conferimento di manufatti in cemento amianto già presenti nel territorio regionale, predisponendone un piano di chiusura.	Le attività di rimozione, trasporto, deposito e smaltimento di rifiuti contenenti amianto sono attività soggette a libero mercato e alle necessarie autorizzazioni previste dalla legge in materia ambientale e sanitaria. Di conseguenza, il Piano in argomento non ne può limitare l'esercizio. Si segnala infine che il paragrafo 14.5 del Piano afferma che "Non si prevede la realizzazione di nuove discariche esclusivamente dedicate al conferimento di rifiuti contenenti amianto". Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
In merito al punto 10.4.1 del Piano dedicato ai nodi IN.F.E.A., chiede che sia data reale applicazione alle deliberazioni di giunta regionale n. 54/20 e 54/22 del 22.11.2005, relative all'attivazione dei nodi regionale e provinciali del sistema IN.F.E.A.	La Regione Sardegna sta investendo tante risorse nel garantire uno sviluppo sostenibile del nostro territorio, al fine di lasciare alle generazioni future un ambiente adeguato alle loro esigenze di vita. A tal fine sono fondamentali le iniziative di formazione, informazione ed educazione ambientale. In tale ottica si inserisce l'attività degli esistenti nodi regionale e provinciale del sistema IN.F.E.A., che nel rispetto delle ristrettezze di risorse umane e finanziarie stanno cercando di attuare la strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Tale sistema, attraverso il Piano regionale in argomento, si arricchisce di nuovi compiti anche nel campo della gestione del rischio amianto, compiti che si ritengono adeguati alla mission del sistema. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale nel settore ambientale e tutela della salute siano accreditate, dando loro il compito di animazione e raccordo sul piano organizzativo e propositivo nei confronti delle comunità locali in materia di tutela ed educazione ambientale derivante dal rischio	I paragrafi 10.4.1 e 11.3 del Piano individuano le modalità di coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, nel campo della comunicazione, dell'informazione e dell'educazione ambientale, in maniera coerente con quanto proposto nell'osservazione.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
amianto.	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che sia resa obbligatoria, da parte delle amministrazioni comunali, la creazione di sportelli informativi sull'amianto esclusivamente tramite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato nel settore ambientale e tutela della salute.	Il Piano prevede una serie di azioni di comunicazione che coinvolgono diversi soggetti pubblici e privati, nell'ottica del massimo coinvolgimento della popolazione interessata. Limitare la creazione di sportelli informativi all'esclusivo convenzionamento da parte dei Comuni con le Associazioni di volontariato limiterebbe la ricchezza che deriverebbe dal coinvolgimento della molteplicità di soggetti sopraccitati, con il possibile mancato raggiungimento degli obiettivi di Piano. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che la Regione predisponga progetti, tramite convenzioni con le associazioni, finalizzati all'informazione, all'educazione ambientale rivolta agli studenti di ogni ordine e grado in materia di rischio amianto e temi correlati.	Il paragrafo 11.1 del Piano Amianto, relativo alle attività di comunicazione e informazione, prevede la redazione di un Piano Informativo, rivolto alla popolazione - compresa, ovviamente, la popolazione scolastica - con una pluralità di strumenti e di soggetti coinvolti, nell'ambito del quale verranno individuati i ruoli di tutti i soggetti di cui il Piano prevede il coinvolgimento. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
In merito alla previsione di spesa nel periodo di validità del Piano ritiene la cifra di 60 milioni di euro non sufficiente al reale fabbisogno in quanto non derivante dal censimento. Inoltre, chiede che vengano destinate risorse per un programma straordinario di bonifica dei litorali nonché per la sostituzione delle condotte interrate, senza rimozione di quelle in amianto attualmente in posto. Inoltre, chiede che le risorse destinate a contributi per la rimozione dell'amianto da edifici pubblici e privati, attualmente in capo alle Province, siano gestite da Comuni e Unioni dei Comuni.	La cifra di 60 milioni di euro riportata nel paragrafo 14.8 rappresenta una stima di risorse necessarie per affrontare la gestione dei materiali contenenti amianto (edifici pubblici e privati, condotte, discariche abusive, litorali etc) nel periodo di 6 anni di validità del Piano, pertanto non rappresenta il totale delle risorse per risolvere definitivamente il problema amianto sul territorio regionale. La stima è stata ottenuta mediante adeguate proiezioni e confronti con altre realtà regionali, non controdedotte nell'osservazione. L'utilizzo delle risorse, quando verranno rese disponibili sul bilancio regionale, avverrà mediante appositi programmi approvati dalla Giunta regionale e rivolti, a tutte le tipologie di presenza dell'amianto. Per quanto concerne il trasferimento delle risorse ai Comuni e alle Unioni di Comuni, si ricorda che l'art. 7 della legge regionale n. 22/2005, come modificato dalla legge regionale n. 12 del 2011 prevede allo stato attuale la possibilità di finanziamento dei Comuni da parte della Regione per la rimozione dell'amianto.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Per superare le forti criticità di spesa delle risorse per la bonifica dell'amianto, presenti nei bandi di incentivazione fin ora utilizzati, chiede la loro semplificazione, per snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei fondi, trovando, inoltre, forme di incentivazione economiche e legislative volte a coprire i costi per il rifacimento della copertura con la condivisione dell'assessorato ai lavori pubblici e all'urbanistica. Viene chiesto che le esclusioni dai bandi non avvengano per vizi di forma. Si ritiene che la graduatoria possa essere considerata lo strumento per individuare le priorità di intervento. Si richiede il rinnovo annuale dei finanziamenti.	Il capitolo 13 del Piano riporta la disamina dell'utilizzo delle risorse programmate dall'Amministrazione regionale, evidenziando le criticità riscontrate. Proprio per affrontare tali criticità il medesimo Piano prevede l'attuazione di specifiche azioni quali: - l'istituzione di un tavolo tecnico per la verifica delle problematiche in materia di amianto e sui ritardi della spesa delle risorse finanziarie; - l'emanazione di un atto di indirizzo della Giunta regionale finalizzato ad individuare le soluzioni gestionali che consentano di utilizzare le risorse disponibili anche per ricostruire le strutture oggetto di rimozione; - la redazione da parte delle Province ed invio alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un report annuale compendiante le attività effettuate; - la definizione di un sistema di controllo annuale delle rendicontazioni relative agli enti delegati dei contributi regionali. La programmazione delle risorse da destinare ad interventi privati avverrà, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, con deliberazione di Giunta regionale e successivo trasferimento alle Amministrazioni competenti, le quali le ripartiranno in funzione delle domande pervenute nel rispetto dei gradi di libertà che il diritto amministrativo impone (tempi, procedure e modalità). Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che nel Piano regionale amianto si preveda l'obbligo di bonifica degli immobili contenenti amianto di proprietà dell'Amministrazione regionale, o di proprietà di enti o amministrazioni pubbliche, individuando risorse economiche e tempi certi per la realizzazione di tali obiettivi, comprendendo i costi non solo della bonifica e dello smaltimento dell'amianto, ma anche del rifacimento delle strutture soggette a bonifica.	Come riportato nel commento alla precedente osservazione, il Piano regionale prevede l'emanazione di un atto di indirizzo della Giunta regionale finalizzato ad individuare le soluzioni gestionali che consentano di utilizzare le risorse disponibili anche per ricostruire le strutture oggetto di rimozione, proprio al fine di superare la criticità relativa alla necessità di ricostruire le strutture oggetto di lavori di rimozione di materiali contenenti amianto. Per quanto concerne la bonifica degli edifici pubblici, il Piano individua fra le azioni di Piano, la garanzia di intervento sulle strutture pubbliche di priorità 1 e 2 in funzione, chiaramente, delle risorse disponibili.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che il laboratorio amianto di riferimento regionale venga potenziato, sia nella struttura, sia nella pianta organica, migliorando l'efficienza strumentale, mantenendone la sede ad Oristano, garantendone la gratuità del servizio anche nei confronti dei privati o, per lo meno, a costi accessibili, individuando all'uopo un tariffario.	La Regione Sardegna attribuisce grande importanza al Centro regionale amianto ubicato ad Oristano, quale nodo della rete regionale dei laboratori di ARPAS. L'ARPAS è già dotato di apposito tariffario per le attività di analisi anche sui beni contenenti amianto, sia per utenti pubblici sia per utenti privati, calcolato sulla base dei costi dell'Agenzia. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Indica quali siti sensibili presenti nel territorio dell'Oristanese: "*1) CLASSE DI PRIORITA' 1* *- Scuola media Via Messina. Ha subito un intervento di bonifica con la tecnologia di incapsulamento delle pareti. Denunciamo che l'intera struttura, comprensiva del perimetro esterno, è totalmente in amianto.* *- ambo lati SS 131 - direzione Santa Giusta Cagliari, zona che va dal rifornitore di Santa Giusta al cavalcavia di Marrubiu, con presenza di materiale friabile in discariche abusive.* *2) CLASSE DI PRIORITA' 2* *- ex stabilimento Cema Sarda Marrubiu* *- ex stabilimento Sardit Oristano*"	Il Piano regionale non riporta i singoli siti contaminati dalla presenza di amianto, rimandando a tal proposito al censimento predisposto dalle ASL e alla valutazione delle priorità attribuite mediante la metodica stabilita a livello interregionale/nazionale. Riguardo a questa specifica osservazione, comunque, è stata interpellata la ASL di Oristano che ha comunicato, con apposita nota, che ha attuato quanto previsto per individuare, classificare e censire i siti interessati dalla presenza di amianto, non rilevando siti in classe di priorità 1, e che: - per la scuola media di via Messina in Oristano, agli atti risultano eseguiti nel 2011, da parte del Comune di Oristano, lavori di incapsulamento delle pareti contenenti amianto in matrice compatta e il successivo monitoraggio delle polveri nell'ambiente; - per i siti delle discariche abusive indicati, situati lungo il percorso della SS 131 direzione Santa Giusta – Cagliari, al momento del censimento risultavano in fase di bonifica, terminata nel 2012; - per gli ex stabilimenti della Sardit di Oristano e Cema Sarda di Marrubiu, agli atti risulta che nel 1996 è stata fatta la bonifica di entrambi i siti con amianto friabile e attualmente risultano presenti solo le coperture in cemento amianto. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che venga attuata e finanziata una ricerca sui decessi dei lavoratori e dei cittadini attualmente non censiti nel registro dei mesoteliomi sulla considerazione	Il Registro Mesoteliomi asbesto correlati è istituito ai sensi della LR 22/2005, l'attività è iniziata ufficialmente il 1 marzo 2007; i casi di

Osservazioni	*Controdeduzioni*
che il registro è stato istituito dalla Regione Sardegna solo dal 2007, specificando che tale richiesta nasce dalla consapevolezza che per i decessi verificatisi negli anni ’70 ’80 e ’90 fra i lavoratori esposti alla fibra per motivi professionali (tubisti, edilizia, condotte idriche potabili e agricole, coibentazione, trasporti ecc., ecc.), sono mancate le preventive indagini anagrafiche e lavorative riferite al settore in cui erano impegnati.	mesotelioma sospetto sono censiti, in base al DPCM n. 308/2002, a partire dal 1 gennaio 2000. Non è possibile trattare i dati sensibili, tramite la somministrazione del questionario ai parenti, relativi ai casi antecedenti al 1 gennaio 2000 per la legge sulla privacy. Considerato che il mesotelioma maligno ha un periodo di latenza in media di 40 anni, il registro traccia le esposizioni a partire dagli anni ’60. I decessi verificatesi negli anni ’70, ’80 e ’90, presumibilmente a causa di mesotelioma maligno per motivi professionali, tra i lavoratori esposti alla fibra, potrebbero essere associati ad esposizioni teoricamente risalenti a partire dagli anni ’30. Uno studio epidemiologico attuale non può avere una tale profondità storica, in quanto sarebbe praticamente impossibile reperire le fonti informative sia sulle esposizioni che sugli esiti. Pertanto, l’osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Propone l’istituzione di un unico protocollo regionale di sorveglianza sanitaria che raccolga le esperienze maturate sino ad oggi dai protocolli territoriali, che preveda un potenziamento nella metodologia e nella specializzazione delle visite, adeguandolo agli ultimi studi nazionali e internazionali fatti in materia di prevenzione da rischio amianto (quale la dichiarazione di Helsinki sulla gestione ed eliminazione delle malattie amianto correlate – Conferenza 10-13 febbraio 2014).	Un unico protocollo regionale di sorveglianza sanitaria degli ex esposti all’amianto è già stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/29 del 6 luglio 2010 ed è applicato in tutte le ASL della Sardegna. Come previsto nel Piano Amianto, il suddetto protocollo operativo di sorveglianza sanitaria dovrebbe essere aggiornato sulla base delle risultanze del Progetto interregionale “Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto” - approvato nell’ambito del programma di attività del CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) e a cui la Regione Sardegna ha partecipato, mediante la ASL di Sanluri capofila in materia di amianto, insieme ad altre 18 Regioni - avente quale obiettivo generale quello di definire un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio ed utilità sociale e che tiene conto, ovviamente, anche delle più recenti indicazioni scientifiche, fra cui quelle della Conferenza Internazionale sul monitoraggio e sorveglianza delle malattie asbesto correlate di Helsinki del 10-13 febbraio 2014. Pertanto, l’osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
Chiede di prevedere percorsi di visite più celeri ed efficienti per gli aventi diritto alla sorveglianza sanitaria.	Sulla base di quanto definito nell'ambito del predetto Progetto interregionale CCM "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto" e del relativo adeguamento - come previsto nel Piano Amianto - del protocollo operativo di cui alla DGR n. 26/29 del 6.07.2010, la Regione potrà valutare la possibilità di attivare eventuali Percorsi Ambulatoriali Coordinati. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede di rendere obbligatoria e gratuita la sorveglianza sanitaria per ex esposti del settore cemento amianto, i familiari dei lavoratori ex esposti all'amianto, i cittadini esposti che abitavano o abitano in prossimità delle ex attività produttive, i cittadini accreditati per specifiche esposizioni e collocazioni ambientali, i cittadini affetti da patologie amianto correlate e loro familiari.	Come evidenziato nel Documento Programmatico di cui al predetto Progetto CCM - approvato, a livello interregionale, dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL (Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro) e dalla Commissione Salute - per sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto si intende *"l'effettuazione di un insieme di procedure sanitarie periodiche e longitudinali nel tempo, finalizzate alla tutela della salute di soggetti che in passato sono stati professionalmente esposti ad amianto*". Pertanto, il riferimento per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, in tutte le regioni italiane, è rappresentato dall'esposizione lavorativa, quindi per soggetti la cui esposizione ha origini professionali. La sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto in Sardegna è gratuita, in applicazione del disposto dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 22/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/29 del 6.07.2010. La sorveglianza sanitaria per gli ex esposti ad amianto non può essere obbligatoria (vedasi, in proposito, anche l'art. 32 della Costituzione), ma è facoltà in capo al lavoratore ex esposto decidere, o meno, di sottoporvisi. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che venga potenziato e ampliato in tutto il territorio regionale il supporto psicologico nei confronti degli ex-esposti e dei lori familiari, sperimentato dalla ASL 5 di Oristano	Le condizioni presenti nel territorio dell'Oristanese riguardo agli ex esposti ad amianto differiscono da quelle del restante territorio regionale, per la presenza delle coorti di ex lavoratori interessati alla produzione di manufatti in cemento-amianto della Cema Sarda di Marrubiu e della Sardit

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	di Oristano, che giustificano il supporto psicologico ai medesimi e ai lori familiari sperimentato dalla ASL n. 5 di Oristano. Nel protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto predisposto nell'ambito del predetto Progetto CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto" - approvato, a livello interregionale, dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL (Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro) e dalla Commissione Salute, sulla base del quale potranno essere apportate modifiche al protocollo operativo allegato alla DGR n. 26/29 del 6.07.2010 come evidenziato nel Piano Amianto - non è previsto tale supporto psicologico ma è previsto, tra l'altro, il counselling, mirato pure al livello motivazionale di ascolto del soggetto ex esposto e a fornire strumenti per motivarlo e sostenerlo nel cambiamento. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede di prevedere l'obbligo per le Asl di rilasciare all'ex esposto accreditato alla sorveglianza sanitaria un libretto che contenga tutta la sua storia clinica con aggiornamenti periodici.	In Regione Sardegna è già attivo il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che rappresenta un archivio dei documenti informatici sanitari del cittadino (la propria storia clinica/sanitaria). Il FSE, se opportunamente alimentato dal medico curante e dagli altri operatori del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, permetterà ad ogni cittadino ed al medico curante di consultare in qualsiasi momento la storia clinica e sanitaria aggiornata. Per l'apertura del FSE ogni paziente deve fornire il suo espresso consenso. Allo stato attuale sono già visibili tutte le prescrizioni mediche e i certificati di malattia; prossimamente l'alimentazione del fascicolo prevede i referti di laboratorio, le lettere di dimissione e accettazione, nonché i documenti che saranno previsti dal Decreto Ministeriale di prossima emanazione. I soggetti inseriti nel registro ex esposti amianto possono chiedere, comunque, copia della propria documentazione sanitaria (es. copia della cartella clinica). Non è previsto dalla norma un libretto da rilasciare all'ex esposto sulla sua storia clinica con aggiornamenti periodici, ed il Piano Amianto non può, di certo, stabilire un tale obbligo.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che durante le attività operative di piccole manutenzioni su manufatti in amianto o in ambienti con presenza di amianto venga mantenuto il limite di 60 ore all'anno e non più di 4 ore per singolo intervento, non più di 2 volte al mese e l'eliminazione totale nei limiti massimi di 10 fibre al litro in quanto ritiene che non esista soglia di non rischio.	I valori riportati nel paragrafo 9.7.1 del Piano Amianto in relazione alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle attività in cui potrebbero verificarsi delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto, sono quelli indicati nel documento di cui alla Lettera Circolare Ministeriale Prot. N. 15/SEGR/0001940 del 25 gennaio 2011 recante "*Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*" (approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008), che identifica, appunto, le attività "ESEDI" di cui all'art. 249 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 fibre/litro calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. Nelle considerazioni iniziali del suddetto documento viene riportato che le stime di rischio indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulla base delle quali è stato elaborato il documento stesso, garantiscono una adeguata protezione della salute. In ogni caso, derivando i valori suddetti da un documento ministeriale, non possono essere modificati dal livello regionale. Pertanto, l'osservazione non comporta modifiche al Piano.
Chiede che gli ex esposti sottoposti a sorveglianza sanitaria, indicati nel registro tenuto dal servizio Asl Spresal, non siano più classificati in base alla elevata o alla bassa esposizione, in quanto non esiste soglia di non rischio.	Come risulta dal protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, approvato con DGR n. 26/29 del 6 luglio 2010 ed applicato dalle ASL, l'inserimento degli ex esposti in Classe ad Elevata Esposizione o in Classe a Bassa Esposizione è finalizzata solo all'individuazione della tipologia e periodicità degli accertamenti cui sottoporre gli ex esposti.

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	Peraltro, sempre a tale fine, anche il protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto predisposto nell'ambito del predetto Progetto CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto" - approvato, a livello interregionale, dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL (Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro) e dalla Commissione Salute, sulla base del quale potranno essere apportate modifiche al succitato protocollo operativo allegato alla DGR n. 26/29 del 6.07.2010 come evidenziato nel Piano Amianto - prevede la valutazione per ogni ex esposto del livello di esposizione (distinguendo fra livello di esposizione basso e livello di esposizione medio-alto). Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

A.I.E.A. Onlus - Associazione Italiana Esposti Amianto

L'osservante rappresenta un'associazione onlus la cui attività è prevalentemente indirizzata alla tutela dei soggetti esposti ed ex esposti ad amianto, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	*Controdeduzioni*
Chiede di conoscere, oltre i dati di Mesotelioma già riportati nella Relazione di Piano, anche i risultati provenienti da tutti gli Istituti di sorveglianza sanitaria della Sardegna.	I dati sulla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto relativi al periodo 2010-2013, così come quelli relativi al periodo 2010-2014 elaborati e presentati dalla ASL di Sanluri (Azienda Sanitaria capofila in materia di amianto) nel corso della Conferenza Regionale Amianto tenutasi a Oristano il 20 febbraio 2015, sono pubblicati nel portale istituzionale della Regione, precisamente nel sito tematico "Sardegna Salute" sezione Approfondimenti / Amianto / Attività di prevenzione (http://www.sardegnasalute.it/documenti/9_463_20150211111038.pdf), Per i successivi anni verrà pubblicato, nello stesso sito, il Report annuale previsto nell'ambito dell'Attività P-7.2.2.8 recante "Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto e produzione Report" del Programma P-7.2 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, adottato con DGR n. 30/21 del

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	16.6.2015. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che detta sorveglianza sanitaria abbia come obiettivi: la riduzione della mortalità, la promozione della diagnosi precoce.	Come riportato nel Piano Amianto, il protocollo regionale di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto di cui alla DGR n. 26/29 del 6 luglio 2010 dovrebbe essere aggiornato sulla base delle risultanze del Progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto" - finanziato nell'ambito del programma di attività del CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) e a cui la regione Sardegna ha aderito sin dal 2012 (mediante la ASL n. 6 di Sanluri, Azienda capofila in materia di amianto) unitamente ad altre 18 regioni italiane - avente quale obiettivo generale quello di definire un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio ed utilità sociale. Ciò permetterà alle istituzioni regionali di fare riferimento a criteri definiti e condivisi a livello nazionale nel fornire la sorveglianza sanitaria ad una categoria di cittadini che sono stati esposti a cancerogeni occupazionali. Gli obiettivi perseguibili con la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto, specificatamente riassunti nel Documento Programmatico di tale Progetto CCM e condivisi da tutte le unità operative delle 19 regioni partecipanti al progetto, sono: - "*etico-sociali, rendendo l'ex-esposto consapevole relativamente al rischio di accadimento di patologie asbesto correlate, ed alla possibilità di ridurre il rischio di contrarre quelle stesse patologie riducendo eventuali concomitanti esposizioni ad altri fattori di rischio (es. fumo);* - *medico-assicurativi e medico-legali, consistenti in una certificazione medica di malattia professionale nel caso venga identificata una patologia correlata all'amianto, nella denuncia sanitaria all'INAIL e ai Servizi di Prevenzione della malattia professionale ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65 e nell'eventuale referto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli art. 365 c.p. e 334 c.p.p.;*

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	- *epidemiologici, poiché le informazioni raccolte possono produrre una migliore conoscenza dell'estensione e del livello di esposizione ad amianto nel mondo del lavoro;* - *sanitari: allo stato attuale delle conoscenze la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto non può essere utilizzata a fini di prevenzione primaria (in quanto trattasi di soggetti esposti nel passato e per i quali non è possibile modificare la storia di esposizione ad amianto) né a fini di vera e propria prevenzione secondaria, poiché non sono disponibili accertamenti sanitari in grado di modificare la storia naturale delle singole malattie asbesto-correlate.*". Resta fermo che la diagnosi di patologie asbesto correlate va fatta allo stadio più precoce possibile, per favorire l'adozione delle misure preventive e terapeutiche disponibili, per ridurre le conseguenze sulla salute dell'esposizione subita, per un riconoscimento sul piano assicurativo e sociale della malattia. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che venga data massima informazione sulla importanza della sorveglianza sanitaria stimolando tutti i lavoratori ex esposti all'amianto ad accedere a tali Istituti per usufruire di diagnosi precoce.	Nel portale istituzionale della Regione - precisamente nel sito tematico "Sardegna Salute" (http://www.sardegnasalute.it/) sezione "Come fare per/Richiedere sorveglianza ex esposti amianto" e sezione "Approfondimenti/Amianto/Attività di prevenzione" - vengono fornite informazioni sulla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto. Inoltre, anche varie ASL hanno inserito nei propri siti la procedura per richiedere la sorveglianza sanitaria da parte degli ex esposti ad amianto e garantiscono l'informazione su tale linea di attività attraverso la distribuzione di materiale informativo (brochure, poster etc.) e l'informazione ai medici di medicina generale. Si evidenzia, peraltro, che nell'ambito del Piano Amianto è riportato (paragrafo 9.7.2 della Relazione di Piano) che gli specifici Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione costituiscono, tra l'altro, una componente fondamentale anche per la diffusione delle informazioni sulle misure per la tutela della salute dei lavoratori ex esposti ad amianto, e che tale attività informativa comprenderà:

Osservazioni	*Controdeduzioni*
	- la piena operatività in ogni ASL degli sportelli informativi per la sicurezza dedicati anche alla tematica amianto; - la realizzazione di campagne informative, da attuarsi attraverso: • predisposizione e diffusione di materiale informativo quali poster e brochure; • iniziative per la sensibilizzazione dei medici di medicina generale; • inserimento nei siti istituzionali delle ASL di apposite notizie ed istruzioni, comprese anche informazioni sulla procedura per richiedere l'iscrizione nel registro degli ex esposti. Pertanto, l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che vengano realizzate indagini epidemiologiche di settore e di area sulle coorti di lavoratori in cui si sono verificati o si potranno constatare casi di mesotelioma.	Il Centro Operativo Regionale (COR), all'interno delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico Umano dell'Assessorato della Sanità, potrebbe proporre un'ipotesi di studio per la stima dell'incidenza della patologia neoplastica asbesto-correlata e del ricorso ai servizi sanitari nelle coorti lavorative in cui sono noti casi di mesotelioma. Tuttavia, la pianificazione, la predisposizione e l'attuazione di uno studio epidemiologico così finalizzato implicherebbe il poter disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, aggiuntive rispetto all'attuale dotazione. In ogni caso, quanto richiesto nell'osservazione non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

EXE S.p.A.

L'osservante è titolare di un'autorizzazione integrata ambientale per un impianto di condizionamento fanghi e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	**Controdeduzioni**
Suggerisce che venga prevista nel Piano, visto che la norma non lo esclude a priori,	Quanto riportato dall'osservante non deriva da linee di indirizzo/linee guida

Osservazioni	Controdeduzioni
la rimozione diretta di piccole quantità di amianto da parte dei privati cittadini, nelle abitazioni civili, con una consistente riduzione dei costi, nella direzione già intrapresa da alcune Regioni quali Veneto, Lombardia e Piemonte. A tal fine propone di identificare le piccole quantità secondo quanto indicato dall'ISPESL per la microraccolta: - lastre in cemento amianto della superficie massima da rimuovere pari a 75 m^2; - manufatti di vario tipo in matrice compatta, di peso complessivo non superiore a 1.000 Kg; - altri MCA in confezione originale di peso non superiore a 10 kg; - MCA di uso domestico di peso non superiore a 5 kg.	dell'ex ISPESL (ora INAIL), ma da indicazioni riportate in vecchie Delibere della Regione Veneto (come risulta anche dal link http://www.ispesl.it/amianto/amianto/rifiuti/microrac.htm e dalle DGRV n. 5455 del 3.12.1996 e n. 1690 del 28/06/2002, che fanno riferimento per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto all'art. 34 del D.Lgs. 277/91), sostituite dalla DGRV n. 265 del 15.3.11. Come richiamato anche nel capitolo 8.5 della Relazione di Piano, si evidenzia che: 1. il comma 1 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 2. l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, al comma 5, prevede quale requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con sede presso il medesimo Ministero e articolato in sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regioni; 3. ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 257/1992; 4. la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 15/SEGR/0001940, del 25.01.2011 recante "*Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*" (approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008), che individua tra le attività ESEDI gli interventi di rimozione di piccole quantità di amianto (e precisamente "*Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti*

Osservazioni	Controdeduzioni
	possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m^2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m^2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante"), vincola l'effettuazione di tali interventi di rimozione a lavoratori comunque che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata a intervalli regolari, secondo il dettato normativo previsto dall'art. 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e al rispetto delle misure igieniche di cui all'art. 252 di tale Decreto. Pertanto, non appare possibile la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, ancorché di piccole quantità, da parte di soggetti differenti da quelli previsti nelle suddette norme. Nel Piano, anche al fine di evitare che procedure autorizzative singole e spese eccessive per il cittadino favoriscano comportamenti illeciti, è prevista l'adozione di una procedura semplificata, con la redazione di un Piano di Lavoro Generale da parte di un'impresa, iscritta all'Albo, incaricata o convenzionata da un committente pubblico (Comune o Provincia), per la rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni e loro pertinenze. Durante la fase attuativa del Piano verranno, inoltre, valutate eventuali ulteriori semplificazioni, previo interpello dei Ministeri competenti in materia, che potranno essere recepite nell'ambito della successiva revisione del Piano. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

A.I.E.A. Onlus - Associazione Italiana Esposti Amianto - Sezione Carbonia Iglesias

L'osservante è la sezione di Carbonia Iglesias di un'associazione onlus la cui attività è prevalentemente indirizzata alla tutela dei soggetti ex esposti ad amianto, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	Controdeduzioni
Chiede che venga migliorato il funzionamento degli SPreSAL mediante potenziamento del personale medico incaricato per seguire gli ex esposti specialmente nei territori di competenza di quelle ASL dove sono (erano) presenti le grandi industrie le quali utilizzavano grandi quantità di amianto.	Il potenziamento dell'organico degli SPRESAL con personale a tempo indeterminato è già previsto da apposite Deliberazioni della Giunta Regionale del 2008 e del 2009, per tutti gli impegnativi compiti assegnati ai medesimi. I successivi limiti e vincoli imposti, nell'ottica del contenimento della spesa per il personale, da normative nazionali e da provvedimenti regionali (per ultima, la DGR n. 43/9 dell'1.09.2015) non permettono tale potenziamento. Comunque, negli SPreSAL delle ASL di Sassari e di Carbonia - che, fra le ASL sarde, presentano il maggior numero di ex esposti ad amianto iscritti nei relativi Registri - risultano essere stati assunti dei medici a tempo determinato ai fini del controllo sanitario di cui all'art. 9, c.2, della L.R. 22/2005, attraverso prestazioni di informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e la sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti. Pertanto l'osservazione non comporta modifiche al Piano.
Chiede che il personale nelle sedi SPRESAL non sia ripartito per numero di abitanti o di lavoratori generici, ma che venga rinforzato in quelle ASL dove le domande degli ex esposti sono più numerose.	Le attività in capo agli SPreSAL non comprendono solo la materia amianto, ma tutte le funzioni di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed assistenza, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Pertanto, le dotazioni organiche non possono essere rinforzate solo in funzione della numerosità delle domande degli ex esposti. Si fa presente comunque che, riguardo agli ex esposti ad amianto, il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 23.03.2015, modificando il Decreto Assessoriale n. 25 del 21.11.2006, prevede che gli stanziamenti annuali del Bilancio Regionale per sottoporre gli ex esposti all'amianto residenti in Sardegna ai controlli sanitari di cui all'art. 9, c. 2, della L.R. 22/2005 siano ripartiti fra le ASL in proporzione al numero di ex esposti ad amianto effettivamente iscritti nei relativi Registri ASL al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Osservazioni	Controdeduzioni
	In ogni caso, l'osservazione non comporta modifiche al Piano.
Per venire incontro agli ex esposti, propone che vengano pubblicizzate meglio l'esistenza e le funzioni degli SPRESAL e vengano richiesti ad INAIL o INPS i tabulati con gli elenchi dei lavoratori che hanno lavorato in ambienti a rischio amianto per fare in modo che siano gli addetti agli SPRESAL a convocarli d'ufficio per i controlli previsti.	Nel portale istituzionale della Regione - precisamente nel sito tematico "Sardegna Salute" (http://www.sardegnasalute.it/) sezione "Come fare per/Richiedere sorveglianza ex esposti amianto" e sezione "Approfondimenti/Amianto/Attività di prevenzione" - vengono fornite informazioni sulla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto e si fa anche specifico riferimento alle funzioni degli SPreSAL delle ASL. Inoltre, anche varie ASL hanno inserito nei propri siti la procedura per richiedere la sorveglianza sanitaria da parte degli ex esposti ad amianto e garantiscono l'informazione su tale linea di attività attraverso la distribuzione di materiale informativo (brochure, poster etc.) e l'informazione ai medici di medicina generale. Si evidenzia, peraltro, che nell'ambito del Piano Amianto è riportato (paragrafo 9.7.2 della Relazione di Piano) che gli specifici Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione costituiscono, tra l'altro, una componente fondamentale anche per la diffusione delle informazioni sulle misure per la tutela della salute dei lavoratori ex esposti ad amianto, e che tale attività informativa comprenderà: - la piena operatività in ogni ASL degli sportelli informativi per la sicurezza dedicati anche alla tematica amianto; - la realizzazione di campagne informative, da attuarsi attraverso: • predisposizione e diffusione di materiale informativo quali poster e brochure; • iniziative per la sensibilizzazione dei medici di medicina generale; • inserimento nei siti istituzionali delle ASL di apposite notizie ed istruzioni, comprese anche informazioni sulla procedura per richiedere l'iscrizione nel registro degli ex esposti. Riguardo alle modalità di reclutamento degli ex esposti ad amianto per la sorveglianza sanitaria, si evidenzia che: - sia la D.G.R. n. 32/5 del 4/6/2008 (Direttive regionali) che la D.G.R. n. 26/29 del 6.7.2010 (adozione protocollo sanitario) prevedono una

Osservazioni	Controdeduzioni
	richiesta da parte dell'ex esposto ad amianto alla struttura sanitaria di riferimento; - anche il protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto predisposto nell'ambito del succitato Progetto CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) - a cui la Regione Sardegna ha partecipato, mediante la ASL di Sanluri capofila in materia di amianto, insieme ad altre 18 Regioni, che è stato approvato, a livello interregionale, dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL e dalla Commissione Salute, e sulla base del quale potranno essere apportate modifiche al protocollo operativo allegato alla DGR n. 26/29 del 6.07.2010, come riportato nel Piano Amianto - prevede la sorveglianza sanitaria su domanda (sorveglianza passiva), ma nel medesimo è anche previsto che "*in alcuni specifici casi sarà possibile utilizzare la modalità della convocazione attiva, ovvero le ASL potranno richiamare attivamente i soggetti di cui è nota la pregressa esposizione, anche in collaborazione con l'INAIL per i soggetti a cui sono stati riconosciuti i benefici previdenziali*". Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che i dipendenti in carico alla Regione sarda che precedentemente erano impiegati in enti o uffici ora soppressi, e quindi in esubero, vengano impiegati per integrare il personale dell'Assessorato Sanità invece che all'Industria, all'Istruzione o altri Assessorati, almeno sino al superamento dell'emergenza amianto.	La carenza di personale dell'Assessorato della Sanità è effettivamente molto rilevante ed è stata certificata anche dalla Corte dei Conti nella relazione "*Indagine di controllo sull'attività di indirizzo e sul finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale da parte della Regione Autonoma della Sardegna (esercizi 2010-2011)*" allegata alla Delibera n. 97/2012/SSR. In tale relazione viene riportato che, al 2012, presso la Direzione Generale della Sanità il personale in servizio era pari a 86 unità a fronte di una dotazione necessaria pari a 175 unità, ed in particolare il Servizio Prevenzione (competente anche per la materia amianto) aveva (al 2012) 20 unità operative a fronte di una dotazione necessaria pari a 36. Ad oggi, la situazione è ulteriormente peggiorata, anche a seguito dei recenti pensionamenti.

Osservazioni	Controdeduzioni
	In ogni caso, quanto richiesto nell'osservazione non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede un percorso formativo di specializzazione per quei medici radiologi delle ASL della Sardegna che si devono occupare di casi di asbestosi, oltre ad una maggior informativa per i medici di base.	Il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, adottato con DGR n. 30/21 del 16.6.2015, prevede (Programma P-7.2 – Azione P-7.2.2): - nell'ambito dell'Attività P-7.2.2.3, attività formative per uniformare la valutazione e interpretazione degli accertamenti di diagnostica per immagini da parte degli specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, anche mediante l'eventuale organizzazione e realizzazione di corsi per B Reader NIOSH; - nell'ambito dell'Attività P-7.2.2.4, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento, da parte dei medici dei Servizi PreSAL delle ASL, nei confronti dei medici di medicina generale, competenti, specialisti, compresi i medici dei centri di diagnosi e cura oncologica, sulla materia generale e specifica delle malattie professionali e adempimenti correlati. In ogni caso, quanto richiesto nell'osservazione non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che venga attuato un protocollo mirato, più preciso per i pazienti che hanno subito versamenti pleurici e sono affetti da asbestosi che comprenda, oltre alla pleuroscopia, una serie di prelievi multipli di liquido pleurico sino a trovare la causa che ha determinato il versamento.	Le procedure diagnostiche e terapeutiche utilizzate nei reparti di chirurgia toracica si basano su protocolli e linee guida riconosciute dalla comunità scientifica internazionale; non esiste un protocollo specifico, ad esempio, per versamento pleurico da asbesto, esiste un protocollo per versamento pleurico: dall'analisi delle caratteristiche chimico fisiche del liquido pleurico e dall'effettuazione di ulteriori indagini (es. biopsie pleuriche) sarà deciso, da parte dei medici del reparto, l'iter diagnostico successivo, che sarà differente in caso di versamento maligno o benigno e variabile tra pazienti. In ogni caso, quanto richiesto nell'osservazione non rientra fra le previsioni

Osservazioni	Controdeduzioni
	di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che la Regione Sardegna si attivi per legiferare un atto di indirizzo regionale finalizzato a riconoscere l'esposizione professionale all'amianto per i lavoratori dei poli industriali di Porto Torres, Ottana, Arbatax, S.Gavino, Assemini-Sarroch e Portovesme che sino ad oggi sono rimasti ingiustamente esclusi dalla normativa vigente.	L'emanazione di un atto di indirizzo regionale finalizzato a riconoscere l'esposizione professionale all'amianto non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Ritenendo ormai superate le tecnologie di trasformazione ad alta temperature delle fibre d'amianto, suggerisce di prendere in considerazione nel Piano le tecnologie di trattamento a bassa temperatura come l'inertizzazione con il siero del latte.	Si fa presente che una specifica azione del Piano prevede la promozione della ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto. La tecnica citata nell'osservazione, ove si dimostrasse valida, potrà essere applicata in Sardegna da eventuali proponenti nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

INB (Comitato di informazione Indipendente per Bosa e Dintorni) e Comitato acquabenecomuneplanargia e montiferro

Gli osservanti sono comitati spontanei di cittadini le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	Controdeduzioni
Riportano che nel Piano non viene presa in considerazione l'ingestione delle fibre di amianto attraverso l'acqua "potabile" della rete idrica.	In effetti tale argomento è stato preso in considerazione, ma non è stato sviluppato in quanto - come riportato a pag. 12 del Piano Amianto - *"non vi sono evidenze scientifiche consolidate su problemi per la salute dovuti ad ingestione di fibre tramite l'acqua potabile".* In proposito, si evidenzia che: - nell'allegato 3 (recante *Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non*) del D.M. 14.05.1996 del Ministero della Salute, viene riportato che, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di

Osservazioni	Controdeduzioni
	Sanità, è stato rilevato che: «*1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10^6 a 200x10^6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute*. *2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si e' così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile ".... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non e' stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile."»*; - questa affermazione è stata ribadita dall'O.M.S. anche nei successivi aggiornamenti delle Linee guida sulla qualità dell'acqua (WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011, pag. 318); - in conformità a quanto affermato dall'OMS, la Comunità Europea nella Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3.11.1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (recepita in Italia con il D.Lgs. 31/01) non prende in considerazione un valore parametrico per l'amianto. Ad oggi, nella revisione della Direttiva 98/83/CE in corso di elaborazione in sede comunitaria, non risulta siano indicati valori di parametro per tale sostanza; - negli atti della II° Conferenza Governativa Nazionale sulle patologie asbesto correlate, tenutasi a Venezia il 22-24 novembre 2012, non sono riportati contribuiti sulla patogenicità dell'amianto per via diversa da quella inalatoria; - l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella

Osservazioni	Controdeduzioni
	Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Monograph IARC vol 100C 2012 (pag. 248 e seguenti) riporta vari studi internazionali su popolazioni esposte attraverso l'acqua potabile che non hanno fornito sinora evidenze sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua contenente amianto. Comunque, pur non essendoci sufficiente evidenza sulle patologie da ingestione di fibre di amianto tramite l'acqua potabile, in base al principio di precauzione e come previsto dall'art. 6, c.2, della L.R. 22/2005, sono stati concessi finanziamenti agli Enti gestori di sistemi idrici per un importo complessivo, per gli anni 2006-2012, pari a € 3.900.000 per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Riguardo la dismissione dell'amianto, chiedono che il Piano debba prevedere risorse necessarie per la sostituzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile e, laddove vi siano tubazioni interrate, propongono la soluzione di confinamento tracciabile.	La cifra di 60 milioni di euro riportata nel paragrafo 14.8 rappresenta una stima di risorse necessarie per affrontare la gestione dei materiali contenenti amianto (edifici pubblici e privati, condotte, discariche abusive, litorali etc) nel periodo di 6 anni di validità del Piano, pertanto non rappresenta il totale delle risorse per risolvere definitivamente il problema amianto sul territorio regionale. La stima è stata ottenuta mediante adeguate proiezioni e confronti con altre realtà regionali, non controdedotte nell'osservazione. L'utilizzo delle risorse, quando verranno rese disponibili sul bilancio regionale, avverrà mediante appositi programmi approvati dalla Giunta regionale e rivolti, a tutte le tipologie di presenza dell'amianto. L'ipotesi di lasciare sul posto le tubazioni in amianto non risulta coerente con le disposizione di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la compatibilità con l'art. 183, comma 1, lettera bb) "deposito temporaneo". Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Riguardo al paragrafo 8.4 del Piano, relativo alle alternative allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, propongono un trattamento industriale in cui le fibre d'amianto vengono degradate mediante utilizzo di siero di latte e ritengono che sarebbe opportuno, previe valutazioni tecniche, dare accoglienza e sostegno o perlomeno guardare con attenzione a questo progetto innovativo ma ancora	Si fa presente che una specifica azione del Piano prevede la promozione della ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto. La tecnica citata nell'osservazione, ove si dimostrasse valida, potrà essere applicata in Sardegna da eventuali proponenti nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006.

Osservazioni	Controdeduzioni
sperimentale.	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiedono il coinvolgimento di medici di base, insegnanti, nonché cittadini in generale per l'informazione nonché educazione della popolazione che utilizza le reti idriche pubbliche e che ignora i dati e le conseguenze riportate nelle osservazioni, al fine di avviare comportamenti di cautela della salute.	L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel documento, pubblicato nel 1994, relativo alle Linee guida per la qualità dell'acqua potabile, volume 1 Raccomandazioni, riporta che *"...Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile*". Tale affermazione è stata ribadita nei successivi aggiornamenti del succitato documento (WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011, pag. 318). L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella *Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans* - Monograph IARC vol 100C 2012 (pag. 248 e seguenti) riporta vari studi internazionali su popolazioni esposte attraverso l'acqua potabile che non hanno fornito sinora evidenze sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua contenente amianto. Comunque, in base al principio di precauzione, pur non essendoci sufficiente evidenza sulle patologie da ingestione di fibre di amianto tramite l'acqua potabile, nell'ambito del piano informativo previsto nel Piano Amianto (rivolto alla popolazione per la diffusione di informazioni, tra l'altro, sul rischio amianto e sulle misure di tutela ambientale e sanitaria poste in atto per minimizzare tale rischio) sarà approfondita anche tale problematica. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiedono che, oltre alla pubblicazione delle tabelle inerenti i finanziamenti regionali e rispettive rendicontazioni, venga pubblicato anche il relativo resoconto riguardo al lavoro che è stato realmente e materialmente eseguito (quali tratti di condotta siano stati bonificati da ciascun Ente, la tecnica di bonifica, il sito di destinazione finale dell'amianto rimosso),, facendo anche specifico riferimento alla bonifica della rete idrica	La ricognizione presentata nel capitolo 13 ha lo scopo di individuare, alla luce delle risorse attribuite, le somme rendicontate, ovvero tradotte in opere realizzate, e le criticità incontrate durante l'attuazione degli interventi. Un'analisi di dettaglio quale quella prospettata dall'osservante esula dalle finalità del Piano; si segnala tuttavia che le esigenze informative manifestate potranno essere soddisfatte mediante apposito accesso agli atti presso gli Enti pubblici attuatori.

Osservazioni	Controdeduzioni
	Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Segnalano che a fronte di un peso dell'amianto recuperato di 94.000 tonnellate è stato considerato un volume di 94.000 m^3 di discarica senza tener conto del peso specifico dell'amianto (1,6 t/mc.). Segnalano che non si è tenuto conto del peso specifico dell'amianto (1,6 t/mc) nella conversione peso/volume.	Nell'elaborazione del Piano si è assunta una densità media del rifiuto amianto pari a 1 t/mc, partendo dal peso di una lastra integra in cemento amianto pari a 16 kg/mq e tenendo conto del fatto che il materiale conferito a discarica all'interno di big-bags è il più delle volte frantumato e, come tale, il rifiuto assume una densità inferiore al materiale integro. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Segnalano che all'obiettivo 9 del piano sarebbe preferibile riportare "assicurare un'adeguata formazione professionale" invece che "regolamentare e semplificare l'attività di formazione professionale".	Gli obiettivi di Piano sono stati condivisi con le Autorità competenti in materia ambientale durante la seduta di scoping in data 20.6.2013. Il documento di scoping è stato inoltre pubblicato sul portale SardegnaAmbiente. In entrambi i casi non sono pervenute osservazioni relative all'obiettivo n. 9. In ogni caso si evidenzia che il contenuto e la durata dei corsi di formazione professionale per gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate sono disciplinati dall'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 e il capitolo 12 del Piano Amianto è stato redatto nel rispetto di tale norma. La regolamentazione e la semplificazione dell'attività di formazione professionale di cui all'obiettivo 9 del Piano si riferisce, invece, alla "*semplificazione delle procedure autorizzative per l'accreditamento dei corsi di formazione*", con lo scopo di implementare un maggior numero di corsi specifici per gli operatori coinvolti negli interventi di bonifica e di smaltimento dell'amianto per le aree operativa e gestionale, ai sensi del succitato DPR, nonché prevedere i relativi aggiornamenti periodici. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

L'osservante è un'associazione onlus la cui attività è prevalentemente indirizzata alla tutela dei soggetti esposti ed ex esposti ad amianto, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	Controdeduzioni

Osservazioni	Controdeduzioni
Chiede di: - intervenire presso il Governo affinché vengano modificati gli atti di indirizzo ministeriali che dal 2001 regolano i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e affinché vengano ricompresi tutti i siti sardi in cui i lavoratori sono stati esposti all'amianto, ad oggi esclusi o parzialmente inclusi; - sollecitare il rapido esame in Parlamento con successiva approvazione dei disegni di legge DDL AS n. 8 e 1645 di iniziativa del Sen. Casson, in discussione presso l'11^ Commissione del Senato della Repubblica, concernenti i "Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, malati o deceduti a causa dell'amianto"; - istituire un tavolo di lavoro permanente tecnico-politico che pervenga all'elaborazione e promozione di protocolli d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare tutti i siti sardi in cui i lavoratori sono stati esposti all'amianto; - intervenire presso gli organi competenti affinché sia consentito ai lavoratori ex esposti all'amianto che, a causa della mancata informazione, non hanno presentato domanda per accedere ai benefici previdenziali ai sensi del decreto 27 ottobre 2004, di poter presentare fuori termine le necessarie domande.	Quanto richiesto non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede l'avvio della ricerca di nuovi metodi diagnostici per giungere alla diagnosi precoce e la ricerca di nuove ed efficaci terapie, da realizzarsi in Regione	Si evidenzia che il Piano Nazionale Amianto prevede, nella sezione "Ricerca di base e clinica", la realizzazione di una Rete organizzativa nazionale, tra centri di alto livello, per la promozione della comprensione dei fenomeni molecolari, dei percorsi diagnostici e terapeutici del mesotelioma maligno, ed individua i requisiti minimi per tali centri. In ogni caso, quanto richiesto con l'osservazione non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2005, recante "Piano regionale", e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto tale osservazione non comporta modifiche al piano
Chiede che venga attivata la "ricerca attiva" degli ex esposti all'amianto, asserendo che l'obiettivo sarebbe raggiungibile a costo zero attraverso il programma di screening già in essere per il carcinoma del colon retto, integrando, con formula adeguata, la lettera-invito da parte delle Asl, ad eseguire controlli periodici di ricerca del sangue occulto nelle feci, rivolto ai cittadini uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, e con apposito protocollo di intesa, utilizzando le banche dati degli ex	Lo screening per il carcinoma del colon retto, di cui all'osservazione, si riferisce a tutte le persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni, mentre, come evidenziato nel Documento Programmatico del predetto Progetto CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute) - approvato, a livello interregionale, dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL (Prevenzione, Igiene e

Osservazioni	Controdeduzioni
esposti tenute da INAIL e da INPS	Sicurezza Luoghi di Lavoro) e dalla Commissione Salute - per sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto si intende "*l'effettuazione di un insieme di procedure sanitarie periodiche e longitudinali nel tempo, finalizzate alla tutela della salute di soggetti che in passato sono stati professionalmente esposti ad amianto*". Inoltre, l'obiettivo della "ricerca attiva" degli ex esposti all'amianto di cui all'osservazione non sarebbe, di certo, a costo zero, perché non comprende la sola spedizione della lettera di invito, ma tutto ciò che ne consegue. Si evidenzia, peraltro, che: - sia la D.G.R. n. 32/5 del 4/6/2008 (Direttive regionali) che la D.G.R. n. 26/29 del 6.7.2010 (adozione protocollo sanitario) prevedono una richiesta da parte dell'ex esposto ad amianto alla struttura sanitaria di riferimento; - anche il protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto predisposto nell'ambito del succitato Progetto CCM (a cui la Regione Sardegna ha partecipato, mediante la ASL di Sanluri capofila in materia di amianto, insieme ad altre 18 Regioni) - sulla base del quale potranno essere apportate modifiche al protocollo operativo allegato alla DGR n. 26/29 del 6.07.2010, come riportato nel Piano Amianto - prevede la sorveglianza sanitaria su domanda (sorveglianza passiva), ma nel medesimo è anche previsto che "*in alcuni specifici casi sarà possibile utilizzare la modalità della convocazione attiva, ovvero le ASL potranno richiamare attivamente i soggetti di cui è nota la pregressa esposizione, anche in collaborazione con l'INAIL per i soggetti a cui sono stati riconosciuti i benefici previdenziali*". Pertanto tale osservazione non comporta modifiche al Piano
Chiede di "*avviare progetti di Info-Formazione e sensibilizzazione rivolti al comparto sanitario e affiancare alla Sorveglianza Sanitaria un ufficio centrale coordinato l'INAIL, l'INPS e i patronati per l'avvio "d'ufficio" delle pratiche burocratiche per l'accesso ai diritti risarcitori previsti dalle leggi in vigore"*.	Riguardo ai *progetti di info-formazione e sensibilizzazione rivolti al comparto sanitario*, di cui all'osservazione, si evidenzia che, per l'espletamento delle funzioni di competenza in tema di amianto, operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL incaricati (appartenenti ai Servizi territoriali SPreSAL - Igiene Pubblica - Ambiente) sono stati sottoposti, negli anni scorsi, a formazione specifica anche di secondo livello. A cura della ASL di Sanluri,

Osservazioni	Controdeduzioni
	capofila in materia amianto, infatti, sono stati organizzati e realizzati corsi di formazione regionale per medici del lavoro, tecnici della prevenzione, infermiere e assistenti sanitarie, che sono stati adeguatamente formati sui temi relativi a: riconoscimento dei materiali con amianto, tecniche di campionamento, valutazione del rischio di dispersione di fibre, tecniche di bonifica, misure di prevenzione dei lavoratori e ambientali, gestione dei registri di esposizione, valutazione del rischio secondo procedura interregionale, tenuta dei database specifici, gestione del registro degli addetti alle bonifiche, controllo delle bonifiche, esecuzione di indagine anamnestica lavorativa e valutazione dell'entità della pregressa esposizione, esecuzione della sorveglianza sanitaria degli ex esposti. Varie ASL hanno inserito nei propri siti la procedura per richiedere la sorveglianza sanitaria da parte degli ex esposti ad amianto e garantiscono l'informazione su tale linea di attività attraverso la distribuzione di materiale informativo (brochure, poster etc.) e l'informazione ai medici di medicina generale. Si evidenzia, peraltro, che nell'ambito del Piano Amianto è riportato: - che gli specifici Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione costituiscono, tra l'altro, una componente fondamentale anche per la diffusione delle informazioni sulle misure per la tutela della salute dei lavoratori ex esposti ad amianto, e che tale attività informativa comprenderà anche la realizzazione di campagne informative da attuarsi pure attraverso iniziative per la sensibilizzazione dei medici di medicina generale (paragrafo 9.7.2 della Relazione di Piano); - che verrà favorita la partecipazione a corsi di in-formazione sull'amianto da parte di soggetti, fra cui le ASL, che a vario titolo sono coinvolti sul tema ed hanno necessità di approfondire conoscenze e competenze scientifiche, tecniche e amministrative adeguate a fronteggiare situazioni di potenziali rischi (paragrafo 14.1 della Relazione di Piano). Relativamente alla richiesta di *affiancare alla Sorveglianza Sanitaria un ufficio centrale coordinato l'INAIL, l'INPS e i patronati per l'avvio "d'ufficio" delle pratiche burocratiche per l'accesso ai diritti risarcitori previsti dalle leggi in vigore*, si sottolinea che non rientra fra le previsioni di cui all'art. 2 della L.R.

Osservazioni	Controdeduzioni
	22/2005, recante “Piano regionale”, e nel DPR 8.8.1994 a cui il medesimo rimanda. Pertanto tale osservazione non comporta modifiche al Piano
Chiede la modifica/integrazione dell’art. 9 comma 1 della L.R. 22/2005 come di seguito riportato «1. È istituito presso l’Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308 *e dei casi accertati delle patologie asbesto-correlate e correlabili di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.06.2014 (G.U. 212 del 12.09.2014) “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. approvato con DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 e smi”,* la cui organizzazione è dettagliata nel Piano regionale di cui all’articolo 2»	La modifica/integrazione dell'art. 9, c. 1, della L.R. 22/2005 è già prevista in ottemperanza all’art. 244 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., richiamato nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP), approvato con Intesa rep. Atti n. 156/CSR dalla Conferenza Stato/Regioni il 13.11.2014 e recepito dalla Regione Sardegna con DGR n. 53/28 del 29.12.2014, che prevede la “*estensione in tutte le Regioni del campo di attività del Centro Operativo Regionale (COR) alla rilevazione dei casi di sospetta neoplasia professionale previsti dall’art. 244 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (oltre ai mesoteliomi, i casi di neoplasia delle cavità nasali e dei seni paranasali, nonché di neoplasia a più bassa frazione eziologica*”. Peraltro, anche il Piano Amianto prevede l’estensione del campo di attività del Centro Operativo Regionale (COR), sulla base di specifiche funzionali nazionali, alla rilevazione dei casi di sospetta neoplasia professionale a più bassa frazione eziologica per le quali è stata recentemente confermata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) la sufficiente evidenza di correlazione con l’esposizione ad amianto, ossia tumore del polmone, della laringe e dell’ovaio. In coerenza con il PNP e con il Piano Amianto, il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, adottato con DGR n. 30/21 del 16.6.2015, prevede all’Azione P-7.2.2 l’estensione del campo di attività del COR Sardegna, previa modifica normativa regionale in quanto attualmente investito dall’art. 9, c.1, della L.R. 22/2005 solo della rilevazione dei casi di mesotelioma. Pertanto l’osservazione non comporta modifiche al Piano.
Chiede che venga inserito nel censimento-mappatura dei siti contenenti amianto di cui al D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 il sito con presenza naturale di amianto di monte Plebi e monte Aspro, nel comune di Olbia	La Regione ha formalmente richiesto alla ASL di Olbia, territorialmente competente, di procedere all’effettuazione del censimento/mappatura di tale sito.

Osservazioni	Controdeduzioni
	Pertanto tale osservazione non comporta modifiche al Piano.
Chiede che venga messa in atto una politica stabile, reale e chiara di co-finanziamenti delle bonifiche, preferibilmente delle rimozioni e delle ricostruzioni, soprattutto, co-finanziamenti specifici dedicati alle grandi superfici e finanziamenti totali dedicati alle bonifiche minori con particolare attenzione ai privati e alle fasce della società più debole. Chiede che venga messa in atto una campagna informativa itinerante per i cittadini e soprattutto una politica di protocolli di intesa con i bonificatori ambientali tesi al calmieramento dei troppo elevati (a parità di opera) e differenziati (da Provincia a Provincia) costi di rimozione e smaltimento. Asserisce che in questo ragionamento si inserisce a pieno titolo la strategia della microraccolta.	In relazione alle osservazioni formulate si ricorda che il Piano in argomento prevede l'attuazione, fra l'altro, delle seguenti azioni: - la redazione di un Piano informativo dotato di una pluralità di strumenti al fine di promuovere un'adeguata sensibilizzazione e informazione della popolazione; - elaborazione di un prezziario calmierato per lo smaltimento definitivo di RCA; - l'emanazione di un atto di indirizzo della Giunta regionale finalizzato ad individuare le soluzioni gestionali che consentano di utilizzare le risorse disponibili anche per ricostruire le strutture oggetto di rimozione; - predisposizione di uno schema-tipo di piano di lavoro generale da adottare per le attività di bonifica di piccole quantità di mca compatto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze; - adozione di idonei provvedimenti di attuazione della procedura semplificata per rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di mca provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Sulla base del lavoro di "Censimento degli edifici pubblici e privati con presenza di materiali in cemento-amianto nella città di Oristano" presentato nel corso della I^ Conferenza Annuale Regionale sull'amianto ad opera del gruppo di lavoro facente capo all'AREAS, ritiene opportuno replicare l'iniziativa in forma coordinata a livello centrale in tutta la Sardegna, in quanto restituirebbe il dato certo puntuale e, cosa di non poco conto, si darebbe una opportunità di lavoro, sebbene a tempo determinato ma di qualità, a un certo numero di giovani laureandi e/o neolaureati	Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, le competenze per la realizzazione del censimento-mappatura sono in capo alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che nella Regione Sardegna vengono esercitate attraverso le ASL. Si evidenzia, inoltre, che l'Obiettivo 5 del Piano Amianto è quello di favorire l'adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presenti sul territorio regionale alle Linee Guida Ministeriali del Giugno 2012 e sostenerne l'aggiornamento periodico, al fine di garantire omogeneità e uniformità di valutazione sul territorio nazionale. In proposito, si sottolinea che la procedura da adottare (ed adottata dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Sardegna sin dal 2007, con personale altamente qualificato e appositamente formato) per l'effettuazione del censimento/mappatura con rilevazione e valutazione del rischio nei siti contenenti amianto e determinazione degli interventi di bonifica urgenti ai sensi dell'art. 1 del D.M. 18

Osservazioni	Controdeduzioni
	marzo 2003, n. 101, è rappresentata da quella approvata dal Coordinamento Interregionale congiunto degli Assessorati Ambiente e Sanità e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 29.7.2004, integrata da quanto ricompreso nelle "*Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 23.3.2001 n. 93 e del decreto 18/3/2003 n. 101*" del Giugno 2012 predisposte dall'INAIL-DIPIA su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che comprendono anche il calcolo del punteggio per ogni sito attraverso apposito algoritmo per stabilire le priorità di intervento, tutti dati da trasmettere annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, da parte della Regione al Ministero dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 101/2003 (detto Dicastero ha validato, relativamente alla procedura di calcolo dell'algoritmo, 1913 siti sardi censiti/mappati). La scheda utilizzata per il censimento nell'ambito del progetto "*Censimento degli edifici pubblici e privati con presenza di materiali contenenti amianto*" svolto nella città di Oristano, presentato nel corso della Conferenza Regionale Amianto del 20.02.2015 e citato nell'osservazione che si riscontra, non comprende, invece, i numerosi parametri necessari per l'applicazione dell'algoritmo di cui alle predette procedure interrregionali e Linee Guida ministeriali. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Ritiene necessario perseguire l'obiettivo della "Filiera Corta" delle rimozioni eseguite in Regione e della messa in discarica evitando sia l'esportazione sia l'importazione dell'amianto e dei materiali che lo contengono. Pertanto ritiene necessario prevedere, oltre a quelle già previste, almeno una ulteriore discarica per depositare i materiali friabili rimossi solo ed esclusivamente dai siti regionali	Considerati i ridotti quantitativi di amianto friabile censiti sul territorio regionale, il Piano regionale in argomento non ha previsto la realizzazione di una discarica dedicata, che andrebbe classificata come discarica per rifiuti pericolosi e che ragionevolmente non sarebbe gestibile a costi sostenibili. Si rappresenta inoltre che la Sezione del Piano dedicata ai rifiuti speciali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 50/17 del 21.12.2012 a seguito di apposita procedura di VAS, non prevede la realizzazione di alcuna discarica per rifiuti pericolosi in Sardegna. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.

Osservazioni	Controdeduzioni
Ritiene che uno dei motivi della mancata spendita delle risorse messe in campo dalla Regione per la bonifica dell'amianto sia da individuare nel fatto che un tetto in materiale contenente amianto-cemento deve, ovviamente, essere sostituito da uno nuovo e non sempre le famiglie hanno a disposizione le risorse necessarie per coprire gli oneri degli interventi. Propone che la quota di cofinanziamento della rimozione e della ricostruzione in capo alla Regione sia devoluta da questa direttamente all'impresa abilitata che aderisce ai protocolli di intesa	Il Piano regionale prevede l'emanazione di un atto di indirizzo della Giunta regionale finalizzato ad individuare le soluzioni gestionali che consentano di utilizzare le risorse disponibili anche per ricostruire le strutture oggetto di rimozione, proprio al fine di superare la criticità relativa alla necessità di ricostruire le strutture oggetto di lavori di rimozione di materiali contenenti amianto. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Ritiene che la prevista informatizzazione dell'intero processo di bonifica amianto, dalla presentazione del piano di lavoro/notifica, vada attuata e integrata con il dato relativo al sito di smaltimento definitivo in discarica non concludendosi con il solo conferimento a deposito preliminare	La prevista piattaforma informatica amianto - per la trasmissione on line, da parte delle imprese che eseguono interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto, delle notifiche e dei piani di lavoro ex art.250 e art.256 DLgs 81/08 per i lavori di bonifica da effettuare e della relazione annuale ex art. 9, c.1, L. 257/92 descrivente a consuntivo le attività di bonifica realizzate - comprende anche il dato relativo al sito di smaltimento definitivo in discarica. Pertanto l'osservazione non comporta modifiche al Piano.
Ritiene necessario: - creare short-list dei bonificatori cat. 10a e 10b, trasportatori cat. 5 e gestori delle discariche che aderiscono al protocollo di intesa; - calmierare e controllare i prezzi di bonifica dell'amianto, individuando un preciso prezziario regionale adeguato agli interventi di bonifica, di trasporto e dei costi di smaltimento in discarica e di inertizzazione dell'amianto, stabilendo altresì gli ambiti di conferimento; - avviare progetti pilota di micro-raccolta, definizione delle strategie e organizzazione degli interventi e dei depositi temporanei e di stoccaggio; - avviare progetti di info-formazione e sensibilizzazione rivolti al comparto sanitario; - creare la rete di saperi, di competenze e sensibilità; - avviare il censimento e la georeferenziazione dei siti e dei materiali contenenti amianto; - consentire l'elaborazione di piani di lavoro semplificati e standardizzati (per le piccole bonifiche).	In relazione alle osservazioni formulate si ricorda che il Piano in argomento prevede l'attuazione, fra l'altro, delle seguenti azioni: - pubblicazione degli elenchi di soggetti abilitati, ai sensi del DPR 08/08/1994; - elaborazione di un prezziario calmierato per lo smaltimento definitivo di RCA; - la redazione di un Piano informativo dotato di una pluralità di strumenti al fine di promuovere un'adeguata sensibilizzazione e informazione della popolazione; - favorire la partecipazione a corsi di in-formazione sull'amianto da parte di soggetti coinvolti sul tema; - aggiornamento e completamento del censimento/mappatura dei siti con presenza di amianto sul territorio regionale; - predisposizione di uno schema-tipo di piano di lavoro generale da adottare per le attività di bonifica di piccole quantità di mca compatto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze;

Osservazioni	Controdeduzioni
	- adozione di idonei provvedimenti di attuazione della procedura semplificata per rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di mca provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.
Chiede che l'annuale Conferenza regionale sull'amianto abbia carattere itinerante sul territorio regionale	Alla luce della necessità di diffondere corrette informazioni sulla gestione dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio regionale, si condivide la proposta avanzata dall'osservante e si apporta la seguente modifica al Piano. Alla fine del paragrafo 11.4 del Piano viene introdotta la seguente frase: "Al fine di garantire una corretta informazione sulla gestione dei materiali contenenti amianto sul territorio regionale la Conferenza regionale si terrà annualmente nelle differenti Province".

ASL Sassari SPRESAL

L'osservante è il Servizio Pre.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, le cui osservazioni al Piano sono riassunte nella seguente tabella, con le relative controdeduzioni

Osservazioni	Controdeduzioni
Ha presentato un documento descrivente le modalità operative relative a particolari situazioni in cui ritiene che caratteristiche e quantità dei materiali consentano - mediante l'adozione di appropriate e semplici precauzioni ritenute sufficienti a contenere il rischio di dispersione di fibre dai manufatti - la rimozione di detti materiali anche da parte di privati cittadini o ditte non iscritte all'Albo Nazionale Gestori ambientali che abbiano l'appropriata formazione. A tal fine propone tre differenti procedure: - procedura n.1: rimozione e raccolta da parte di privati cittadini, per una superficie massima, riguardo a lastre e pannelli, di 10 m^2 - procedura n.2: rimozione ESEDI da parte di ditte non iscritte all'Albo Nazionale Gestori ambientali - procedura n.3: rimozione da parte di ditte iscritte all'Albo Nazionale Gestori ambientali	Come richiamato anche nel capitolo 8.5 della Relazione di Piano, si evidenzia che: 1. il comma 1 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 2. l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, al comma 5, prevede quale requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con sede presso il medesimo Ministero e articolato in sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regioni;

Osservazioni	Controdeduzioni
	3. ai sensi dell'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 257/1992; 4. la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 15/SEGR/0001940, del 25.01.2011 recante "*Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*" (approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008), che individua tra le attività ESEDI gli interventi di rimozione di piccole quantità di amianto (e precisamente "*Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m^2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi; 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m^2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante*"), vincola l'effettuazione di tali interventi di rimozione a lavoratori comunque che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata a intervalli regolari, secondo il dettato normativo previsto dall'art. 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e al rispetto delle misure igieniche di cui all'art. 252 di tale Decreto. Pertanto, non appare possibile la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, ancorché di piccole quantità, da parte di soggetti differenti da quelli previsti nelle suddette norme. Nel Piano, anche al fine di evitare che procedure autorizzative singole e spese eccessive per il cittadino favoriscano comportamenti illeciti, è prevista l'adozione di una procedura semplificata, con la redazione di un

Osservazioni	Controdeduzioni
	Piano di Lavoro Generale da parte di un'impresa, iscritta all'Albo, incaricata o convenzionata da un committente pubblico (Comune o Provincia), per la rimozione, raccolta e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni e loro pertinenze. Durante la fase attuativa del Piano verranno, inoltre, valutate eventuali ulteriori semplificazioni, previo interpello dei Ministeri competenti in materia, che potranno essere recepite nell'ambito della successiva revisione del Piano. Pertanto l'osservazione non comporta alcuna modifica al Piano.